

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2149/12 del R.A.C.C. in data 28 aprile 2012, iniziata con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2012 (Cron. n° 6190 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

d a

- **(A)**, in qualità di titolare della impresa individuale Alfa, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

a t t o r e – o p p o n e n t e

c o n t r o

- **Fallimento “(B) s.r.l. in liquidazione”**, in persona del curatore dott., con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

c o n v e n u t o – o p p o s t o

avente per oggetto: vendita di cose mobili – 1.40.12.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

(A) ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del Fallimento della società (B) s.r.l. in liquidazio-

	ne, della somma di € 9.690,46, richiesta a titolo di corrispettivo della fornitura di materiali e servizi per l'edilizia effettuata dalla società fallita.	
	L'opponente ha eccepito che una delle fatture azionate in via monitoria dal Fallimento era già stata pagata, che parte del credito portato da un'altra fattura era stato ceduto a due istituti bancari e che i crediti residui erano stati volontariamente compensati con un suo credito risarcitorio.	
	La curatela, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha dato atto del parziale pagamento della prima fattura, ma ha contestato le ulteriori ragioni dell'opposizione che, in effetti, vanno disattese.	
	La domanda proposta dalla curatela con il ricorso monitorio trova fondamento in sei fatture emesse dalla società fallita, che dalla contabilità di questa non risultano pagate, in tutto o in parte.	
	I relativi crediti vanno esaminati disgiuntamente, essendo stati contestati dall'opponente per ragioni diverse.	
	Quanto alla prima fattura (la n. 2617 del 30.4.2009 relativa alla vendita di un miniescavatore JCB usato per il prezzo di € 10.800,00), secondo la curatela residuerebbero dovute due rate del prezzo, scadute il 20.11.2009 e il 31.1.2010, per complessivi € 2.400,00.	
	Secondo l'opponente, il pagamento di detta somma sarebbe provato, oltre che dalla avvenuta restituzione degli assegni che l'acquirente aveva rilasciato in garanzia del pagamento di ciascuna rata (suo doc. 2), dalla cambiale di € 1.685,00 (il cui importo sarebbe da imputarsi per € 1.200,00 alla rata scaduta 31.1.2010 e per € 400,00 alla fattura 5972 – doc. 3 di parte opponente) e dalla ri.ba. scaduta il 21.9.2009 dell'importo di € 1.350,00 (doc. 4 di parte opponente); sulla cambiale, in effetti, è annotato il riferimento alla fattura 2617,	
	SENTENZA 18.3.2013	N° 2149/12 R.A.C.C. Pag. 2

mentre la ri.ba. non contiene alcun riferimento e la sua scadenza non corrisponde a quella delle rate che dalla contabilità della società fallita risultano impagate.

La curatela ha dato atto del pagamento della cambiale, imputando l'importo di € 1.600,00 (i residui 85,00 euro erano di spese) alla fattura su di essa richiamata; ha invece imputato il pagamento della ri.ba. alla fattura n. 4209 del 2009, non azionata nel presente giudizio.

Secondo l'opponente, il credito portato dalla fattura n. 4209 sarebbe stato altrimenti soddisfatto; in assenza di prove dirette che consentano di imputare il pagamento della ri.ba. all'una o all'altra fattura, di fronte alla allegazione della curatela di un credito diverso che quel pagamento sarebbe andato a soddisfare, sarebbe stato onere dell'opponente provare che quel diverso debito è stato altrimenti estinto e tale prova, come si dirà, non è stata data, sicché il credito portato dalla fattura n. 2617 del 2009 va ridotto solamente di € 1.600,00.

Quanto al possesso degli assegni asseritamente rilasciati in garanzia, esso non prova l'avvenuto pagamento del debito garantito (la restituzione potrebbe essere avvenuta per altre ragioni, anche solo per non esporre l'emittente alle conseguenze di un loro protesto) e, in ogni caso, non è neppure stato provato che l'originale dei titoli sia stato restituito, avendo l'opponente prodotto solamente delle fotocopie, che non è dato di sapere quando sono state estratte.

Altra fattura azionata è la n. 5972 del 18.9.2009, relativa all'acquisto di una pala compatta usata per il prezzo di € 7.200,00, che avrebbe dovuto essere pagato in 12 rate, le prime quattro di € 400,00 ciascuna, le altre otto di € 700,00 ciascuna; secondo la curatela, sarebbero state pagate solamente le

	prime due rate e il debito residuo ammonterebbe a € 6.400,00.	
	La prima eccezione relativa a questa fattura è inconsistente: secondo	
	l'opponente l'importo non pagato non potrebbe essere superiore a € 5.000,00,	
	visto che prima del fallimento (B) s.r.l., con raccomandata del 24.8.2010 gli	
	aveva chiesto il pagamento di quella somma; a tale eccezione la curatela ha	
	avuto facile gioco a replicare che, alla data della raccomandata, non erano	
	ancora scadute le ultime due rate di € 700,00 ciascuna, che sono andate ad in-	
	crementare il debito.	
	(A) ha poi eccepito il difetto di legittimazione del curatore, atteso che quel	
	credito sarebbe stato ceduto dalla società fallita per € 700,00 al Credito Emi-	
	liano e per € 2.100,00 alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia (il ri-	
	ferimento ad un diverso numero di fattura contenuto nella lettera di questa	
	banca del 21.5.2010 – doc. 7 di parte opponente – è chiaramente frutto di un	
	refuso) .	
	Il Fallimento convenuto opposto ha a sua volta eccepito che le cessioni non	
	gli sarebbero opponibili, perché risultanti da documenti privi di data certa.	
	In effetti, ai sensi dell'art. 2914 n. 2 c.c., la cessione diviene efficace nei con-	
	fronti del creditore pignorante (o del fallimento), se la sua notifica o	
	l'accettazione del debitore ceduto risultano da atto avente data certa anteriore	
	al fallimento (ex multis, Cass. sez. I, 22 marzo 2001, n. 4090) e, nel caso di	
	specie, le lettere delle banche da cui risultano le cessioni del credito di (B)	
	s.r.l. sono prive di data certa.	
	Poiché, nel caso di pagamento richiesto dal creditore cedente, il debitore ce-	
	duto non può eccepire l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario per	
	contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente se la cessione	
	SENTENZA 18.3.2013	N° 2149/12 R.A.C.C.
		Pag. 4

	del credito è inefficace nei suoi confronti (Cass. sez. III, 16 dicembre 2004, n. 23435), le cessioni sono inopponibili alla curatela.	
	L'opponente ha offerto di provare a mezzo testimoni che <i>“il credito relativo alla fattura 5972/2009 è stato ceduto”</i> (v. capitolo 9 della memoria di data 30.11.2012), ma, anche se <i>“il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso”</i> (Cass. sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705), la prova della data certa che è richiesta dall'art. 2914 c.c. non può che essere fornita nelle forme contemplate dall'art. 2704 c.c.	
	Oltre tutto, come rilevato dalla curatela, l'opponente non ha neppure dedotto di avere pagato le banche cessionarie (e, in ogni caso, la cessione rimarrebbe inopponibile al fallimento anche in questo caso).	
	Il residuo credito portato dalla fattura n. 5972 del 2009 e gli ulteriori crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo (di cui alle fatture n. 8312 del 22.12.2009 di € 318,00, n. 220 del 26.1.2010 di € 328,26, n. 630 del 9.2.2010 di € 76,20 e n. 1815 del 31.3.2010 di € 168,00), secondo l'opponente, sarebbero stati oggetto di compensazione con il credito per la restituzione dell'importo inutilmente pagato per la fattura 4209 di € 5.196,00 del 29.6.2009, relativa alla vendita di una macchina intonacatrice rivelatasi non funzionante.	
	La curatela ha eccepito la decadenza e la prescrizione della azione per i vizi del macchinario venduto dalla società fallita ed ha comunque riconosciuto la compensazione fino a concorrenza della somma di € 3.846,00, imputando il pagamento della ri.ba. di € 1.350,00 a quella fattura.	
	SENTENZA 18.3.2013	N° 2149/12 R.A.C.C. Pag. 5

	L'accordo che sarebbe intervenuto tra il legale rappresentante della società	
	fallita e l'opponente nel senso di compensare i crediti residui di (B) s.r.l. con	
	il credito risarcitorio di (A) ha un evidente carattere transattivo e dovrebbe	
	quindi essere provato per iscritto, a norma dell'art. 1967 c.c.; la prova testi-	
	moniale offerta dall'opponente è pertanto inammissibile e, in assenza di una	
	prova scritta, il credito della società fallita deve ritenersi ancora esistente.	
	Il riconoscimento da parte del convenuto opposto del pagamento parziale del	
	credito oggetto del decreto ingiuntivo ne impone la revoca; (A) va di conse-	
	guenza condannato a pagare la differenza risultata dovuta, pari a € 8.090,46,	
	oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al	
	saldo.	
	Per effetto della revoca del decreto ingiuntivo, le spese del procedimento	
	monitorio rimarranno a carico della curatela; considerato che la opposizione è	
	risultata fondata solo in minima parte, le spese del presente giudizio, che si	
	liquidano come in dispositivo, vanno invece poste a carico dell'opponente.	
	La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege ai sensi dell'art.	
	282 c.p.c.	
	p. q. m.	
	Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore dedu-	
	zione disattesa, definitivamente pronunciando,	
	1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 389/12 pronunciato dal Giudice designato	
	di questo Tribunale in data 22 febbraio 2012 nei confronti di (A), in qualità di	
	titolare della impresa individuale Alfa;	
	2) Condanna (A), in qualità di titolare della impresa individuale Alfa, a paga-	
	re al Fallimento "(B) s.r.l. in liquidazione", in persona del curatore, la capital	
	SENTENZA 18.3.2013	Pag. 6
	N° 2149/12 R.A.C.C.	

	somma di € 8.090,46, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza	
	delle singole fatture al saldo;	
	3) Condanna (A), in qualità di titolare della impresa individuale Alfa, a rim-	
	borsare al Fallimento “(B) s.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore, le	
	spese di lite, liquidate in € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase	
	introduttiva, € 550,00 per la fase istruttoria ed € 500,00 per la fase decisoria,	
	oltre all’I.V.A. e al contributo alla C.N.P.A.	
	Sentenza provvisoriamente esecutiva <i>ex lege</i> .	
	Così deciso in Udine, il 18 marzo 2013.	
	Il Giudice	
	- Dott. Francesco Venier -	
	SENTENZA 18.3.2013	Pag. 7
	N° 2149/12 R.A.C.C.	